



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

PROVINCIA DI TERAMO

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza V. Veneto, 1 - 64039 Penna Sant'Andrea - tel 0861 1862245 - 0861 66120

e-mail - suap@pec.comune.pennasantandrea.te.it

Prot. n. 4920 dell'11/10/2016



OGGETTO	D.P.R. 07/09/2010 n. 160- PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PER " AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI CON L'UTILIZZO ANCHE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO, SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI VAL VOMANO DEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA.-
---------	---

DITTA:	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di DI SABATINO OSCAR & C. s.r.l. con sede in frazione Val Vomano - Penna Sant'Andrea (TE)
--------	--

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

(art. 7 del D.P.R. 160/2010)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 66 del 07/03/2016 rilasciata dalla Provincia di Teramo e trasmessa a mezzo pec al SUAP in data 08/03/2016;

Visto l'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010;

Considerato che per l'esercizio dell'attività in oggetto non è necessario acquisire ulteriori amministrazioni pubbliche, di cui all'art.7, comma 3, del D.P.R. n. 160/2010;

Preso atto di tutte le prescrizioni e precisazioni, che si intendono integralmente confermate, riportate nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 66 del 07/03/2016, rilasciata dalla Provincia di Teramo che, allegata al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs 18/08/2000, n.267;

Fatti salvi i diritti di terzi;

RILASCIA IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

costituente

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Alla Ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di DI SABATINO OSCAR & C. s.r.l. con sede in Val Vomano del Comune di Penna Sant'Andrea (TE) per l'esercizio di attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di recupero, nello stabilimento sito nella zona industriale di Val Vomano del comune di Penna Sant'Andrea come meglio indentificato nella planimetria allegata all'AUA n. 66 del 07/03/2016 rilasciata dalla Provincia di Teramo;

Il presente provvedimento ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento;

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 66 del 07/03/2016 rilasciata dalla Provincia di Teramo;

La Ditta dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni indicate negli atti allegati;

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l. - conglomeratibituminosi.te00@infopec.cassaedile.it
- Provincia di Teramo Area B - Ambiente - ambiente@pec.provincia.teramo.it



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

PROVINCIA DI TERAMO


Sportello Unico Attività Produttive

Piazza V. Veneto, 1 - 64039 Penna Sant'Andrea - tel. 0861.1862245 - 0861.66120
e-mail - suap@pec.comune.pennasantandrea.te.it

- Polizia Provinciale - poliziaprovinciale@ec.provincia.teramo.it
- A.R.T.A. Distretto Provinciale di Teramo - dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
- ASL Teramo Dipartimento Prevenzione SIESP - siesp@pec.aslteramo.it
- Regione Abruzzo Dir. LL.PP. Servizio Qualità delle Acque - qualitaacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it
- Corpo Forestale dello Stato Comando provinciale - cp.teramo@corpoforestale.it
- Regione Abruzzo Dir. Prot.Civ. Ambiente - Serv. Gestione Rifiuti - gestionerifiutibonifiche@pec.regione.abruzzo.it
- C.C.I.A.A. di Teramo - cciaa.teramo@te.legalmail.camera.it

Contro il presente, come previsto nell'art. 3 comma 4 della Legge n.241/90, è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 o ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla data di notifica.-

Penna Sant'Andrea 11/10/2016



II RESPONSABILE SUAP

Geom. Antonio Biondi



PROVINCIA DI TERAMO

Area B - Servizi non monumentali

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

.....66..... Registro Settore

del 07/03/2016

del

OGGETTO: AREA B Tutela Ambientale, Energia – Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13 marzo 2013 D.Lgs. 152/4 aprile 2006 e s.m.i.) Ditta **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di Di Sabatino Oscar & C. srl**. Stabilimento con attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di recupero, sito in Z.I. Val Vomano di Penna S. Andrea.
P.IVA: 00078360674.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MESSO CHE

il 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 recante "Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA);

inoltre di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti interessati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

il DPR n. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo così le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

CONSIDERATO CHE il SUAP del Comune di Penna S. Andrea, tramite lo sportello SUAP della CCIAA, ha ricevuto il 30.10.2014 l'istanza acquisita al protocollo provinciale in pari data con n. 276079, inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, inoltrata dalla Ditta **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di Di Sabatino Oscar & C. srl**, per lo stabilimento sito in Z.I. Val Vomano di Penna S. Andrea, con attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di recupero;

VISTO il Regolamento relativo al "Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue" approvato con D.C.P. n. 92 del 29/12/04;

VISTO il "Regolamento Provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli artt. 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive integrazioni e modifiche", adottato con D.C.P. n. 48 del 30/06/08;

RITENUTO di rilasciare alla ditta in oggetto nominata, nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione dei procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, di seguito riportati e relativi alle lett. A, C, E e G dell'art. 3 DPR 59/13.3.2013;

RITENUTO altresì di adottare il presente provvedimento di A.U.A. trasmettendolo al SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo" (art. 4 comma 7, DPR 59/2013), facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi, che il SUAP dovrà recepire ai fini del rilascio del titolo;

DISPONE

Ai sensi dell' art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152),

VISTO il DLgs 3.04.06 n° 152 e s.m.i.;

VISTA la LR 31/10;

PRESO ATTO della nota n. 6952 del 13/11/2015 con la quale l'Arta di Teramo conferma come caratterizzanti lo scarico delle acque di prima pioggia i seguenti parametri: **ph, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, Nitrati, Cloruri, Solfati, Ferro, Zinco, Nichel, Cadmio, Cromo totale**;

VISTO il parere prot. prov.le 32138 del 15.2.2016 espresso dal Responsabile del Servizio di riferimento Area B-Tutela Ambientale;

DI AUTORIZZARE

la ditta **Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C** esercente l'attività di costruzioni stradali e affini (codice Istat 421100) nello stabilimento sito in località Val Vomano del Comune di Penna S.Andrea, e per essa il legale rappresentante pro tempore, a scaricare nel fiume Vomano (coordinate geografiche dello scarico N 4717987,68 E 398453,35) le acque di prima pioggia depurate secondo lo schema riportato nell'elaborato grafico allegato all'autorizzazione n. 21248 del 24.1.2012 e che fa parte integrante anche della presente autorizzazione, alle seguenti condizioni:

1. il punto di immissione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, deve essere sempre ben visibile e accessibile agli Organi di controllo;
2. il pozzetto d'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia, dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo ed agibile per il prelievo;
3. lo scarico delle acque di prima pioggia depurate, dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 al D.L.vo 152/06 e s.m.i, parte terza;
4. la ditta dovrà adeguare lo scarico ai nuovi limiti fissati in base al disposto di cui all'art. 101 comma 2 Dlvo 152/06 e s.m.i qualora più restrittivi, in funzione degli obiettivi di qualità e del Piano di Tutela;
5. La ditta dovrà garantire la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento ed effettuare, con le modalità di legge e con cadenza annuale, controlli analitici sulle acque di prima pioggia depurate; i parametri da controllare sono quelli individuati dall'Arta come caratterizzanti lo scarico ovvero: **ph, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD, Nitrati, Cloruri, Solfati, Ferro, Zinco, Nichel, Cadmio, Cromo totale**;
6. La ditta dovrà conservare la documentazione attestante l'avvenuto arrivo allo smaltimento o recupero dei fanghi per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque secondo quanto previsto al riguardo all'art 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, parte quarta;

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia e pertanto la ditta dovrà dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione occorrente a qualsiasi altro fine.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento valgono le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque e del DPR n. 59/2013;

La ditta è comunque tenuta a comunicare preventivamente a questo Ente ogni variazione delle caratteristiche dell'impianto, dello scarico o della titolarità dello stesso e in particolare:

- a. Nel caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere inoltrata una dichiarazione da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico con l'informativa e le nuove indicazioni, secondo il fac simile disponibile presso questo Servizio o sul sito www.provincia.teramo.it. L'Ente provvederà a volturare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente volturata conservando la validità di anni quindici dalla data del presente atto.
- b. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere preventivamente inoltrata una nuova istanza di autorizzazione.
- c. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata preventivamente comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'Ente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.
- d. Nel caso si verificano variazioni del ciclo produttivo e/o delle sostanze utilizzate e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate, deve essere data comunicazione a questo Ente e all'ARTA di Teramo. L'Ente provvederà, previo parere dell'ARTA, a modificare eventualmente l'elenco dei parametri soggetti all'autocontrollo.

SI PRECISA INOLTRE

La ditta è comunque tenuta a trasmettere a questo Ente e all'ARTA dipartimento di Teramo, ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo;

In caso di inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatte salve le sanzioni espressamente previste dalla legge, l'Ente provvederà all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno alla salute e/o all'ambiente.

DISPONE

Al sensi dell' art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),
ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Provinciale Gestione Politiche Energetiche e Atmosferiche;
VERIFICATA la conformità al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria vigente;
VISTO il provvedimento dirigenziale Settore B5-Ambiente n. 170/20.4.2015 di conclusione del procedimento ai fini del rilascio dell'AUA per la ditta in oggetto indicata,

DI AUTORIZZARE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 Parte V e s.m.i., la Ditta **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.** (nella persona del gestore dello stabilimento/legale rappresentante p.i.) con emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in Z.I. Val Vomano di Penna S. Andrea per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di recupero, secondo quanto di seguito riportato:

SI APPROVA il quadro riassuntivo delle emissioni datato 18.12.2014 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con esso i limiti massimi delle emissioni delle sostanze inquinanti ivi riportati.

SI PRESCRIVE:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili. In particolare, la Ditta deve esercire gli impianti con i sistemi di neutralizzazione attivi in modo che le emissioni diffuse siano completamente abbattute;

- deve essere installato un sistema di irrigazione per il contenimento delle emissioni diffuse completo di contatore volumetrico per rilevare i consumi del sistema di irrigazione. La registrazione della lettura su apposito registro vidimato dall'Ente Provincia di Teramo, dovrà avere cadenza quindicinale.
- l'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta;
- in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all'evento, deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando altresì eventuali provvedimenti che si adotteranno;
- Eventuali variazioni possono costituire modifica sostanziale dell'impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro delle manutenzioni, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall'Organo competente. Il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo unitamente agli esiti degli autocontrolli previsti;
- eventuali variazioni dei parametri fissati nel presente atto, che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e il flusso di massa o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
- la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori, rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia cammino, qualora gli organi preposti lo dispensano;
- per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 del suddetto allegato, il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- al fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite del presente atto, la Ditta è tenuta a rispettare la frequenza di controllo annuale per il punto di emissione E1;
- fatti salvi eventuali aggiornamenti delle norme successivamente riportate, devono essere indicati e comunicati i metodi di campionamento ed analisi nel rispetto delle norme nazionali e internazionali di riferimento, in particolare:
 - la velocità e la portata, UNI EN ISO 16911-1.2:2013;
 - le Polveri Totali, UNI EN 13284-1 del 2003;
 - il Monossido di Carbonio (CO), UNI EN 15958:2006;
 - gli Ossidi di Azoto (NOx), UNI EN 14792:2006;
 - le S.O.V., UNI EN 13649/02;
 - le S.O.V. - classe I Tab. A1 (IPA), D.M. 25/08/00, ALL. III;
 - il COT, UNI EN 12619/02 (0-20 mg/mc)-13526/02, aggiornate alla UNI EN 12619:2003;
 - I metalli, UNI EN 14385:2004;
 - gli ossidi di zolfo, UNI EN 14791:2006;
 - l'acido cloridrico, UNI EN 1911:2010;
 - l'acido fluoridrico, D.M. 25/08/00, RAPP. IST (SAN 98/2);
- ai sensi dell'allegato VI al Titolo Quinto del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti devono essere riportati a cura del gestore su apposito registro degli autocontrolli, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall'Organo competente. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento.

SI PRECISA:

- il presente titolo autorizzativo sarà rilasciato ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;

- per quant'altro non detto con il presente dispositivo, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n°1265 e le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- la Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia di Teramo ed al Distretto Provinciale dell'ARTA, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto, l'eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell'eventuale attivazione, la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell'eventuale riattivazione;
- la Ditta è tenuta a comunicare, tramite S.U.A.P., alla Provincia di Teramo, al Comune territorialmente competente, al Distretto provinciale dell'ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e ad altri Enti coinvolti nel procedimento, ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e a richiedere l'autorizzazione nei casi previsti, secondo le procedure amministrative previste dalla normativa vigente (D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013);
- il rilascio del presente titolo è vincolato al rispetto delle caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle prescrizioni indicate nel presente atto;
il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la Provincia di Teramo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziana, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

DISPONE

Ai sensi dell' art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione a nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447):

di PRENDERE ATTO della nota del Comune di Penna S. Andrea n. 5753/26.11.2014, trasmessa tramite FEC in pari data (protocollo prov.le n. 298556/26.11.2014) in cui si rilascia nulla osta "preso atto della relazione tecnica dell'impatto acustico generato dall'azienda Conglomerati Bituminosi, allegata alla richiesta, a firma dell'Ing. Massimiliano Bachetti e dall'Ing. Flavia Fede; Considerato che il Comune di Penna S. Andrea non è ancora dotato di Piano di Classificazione Acustica comunale, si impone alla ditta Conglomerati Bituminosi Romano di Di Sabatino Oscar & C. di rispettare i limiti definiti dalla normativa nazionale vigente".

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),

VISTA la nota n. 111544/15.5.2015, Settore B5-Ambiente in cui il Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti comunica che la ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO s.r.l. è iscritta al n. 190/TE del R.I.P. e che al fine di confermare l'iscrizione dovrà produrre entro la data del 17/10/2017, una nuova polizza fideiussoria o rinnovare quella già prestata con le modalità di cui alla DGR 790/2007; la mancata produzione entro il termine indicato, non consente l'effettivo esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;

VISTA la successiva integrazione del 7.3.2016 n. 47841 in cui si precisa che per il rilascio del presente titolo è necessario inoltre aggiornare il dispositivo del provvedimento dirigenziale Settore B5-Ambiente n. 344/8.11.2012 ai punti 2, 7 e 9, i cui contenuti vengono di seguito riportati:

1. di confermare l'iscrizione al R.I.P. n. 190/TE della ditta Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. s.r.l. (P.IVA 00078360674) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto sito nella Zona Industriale in località Val Vomano del Comune di Penna Sant'Andrea (Foglio 1, particelle 65-325-326-444-722-841-843-1015-1016-1017-1019), per i rifiuti non pericolosi sotto elencati ed individuati nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., così come da progetto acquisito agli atti presso questo Servizio:

			Attività di recupero	Operazioni	Quantità
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302 200301	7.6.3 a) 7.6.3 c)	R5 R5	10.000 5.000

2. di prendere atto del Giudizio n. 2211 del 02/05/2013 con il quale il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni: *visto l'art. 65 comma 4 bis della L.R. 45/2007, in quanto trattasi di rinnovo di un'attività esistente*;
3. di disporre che i rifiuti selezionati o cerniti, non possano essere sottoposti a successive operazioni di recupero R13 effettuate presso altri impianti di recupero, ma che gli stessi siano inviati ad impianti per il loro effettivo recupero, così come previsto per la corrispondente tipologia;
4. di richiamare la ditta ad effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi, previste nei punti 7.6.3 a), e 7.6.3 c) del suballegato 1 all'allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per la produzione di materiali che dovranno essere conformi a quanto previsto rispettivamente nei punti 7.6.4 a) e 7.6.4 b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
5. di disporre che la ditta attesti periodicamente la conformità alle forme usualmente commercializzate del conglomerato bituminoso prodotto e la conformità ai materiali per commercializzare nelle forme usualmente commercializzate per la tipologia 7.6 compreso il test di cessione per i materiali ottenuti mediante l'operazione di recupero di cui al punto 7.6.3 c);
6. di richiamare la ditta ad attribuire ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di poona, i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" dell'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di disporre che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto 5;
8. di richiamare la ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 sino alla data del 31/12/2016 (come disposto dall'art. 3 - bis del D.L. 31.08.2013, n. 101, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 30.12.2015, n. 210 e salvo ulteriori proroghe) e successivamente a tale termine, al rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 205/2010 ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, la comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010 oltre al rispetto totale e incondizionato dei principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. nonché, qualora ricorrano le

condizioni, dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello stesso Decreto e comunque al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale;

9. di dare atto altresì che la Ditta sopra richiamata sarà tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. di stabilire che la ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO s.r.l. dovrà produrre entro la data del 17/10/2017, una nuova polizza fideiussoria o rinnovare quella già prestata con le modalità di cui alla DGR 790/2007; la mancata produzione entro il termine indicato, non consente l'effettivo esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

lo Statuto dell'Ente,

il Regolamento per la disciplina del sistema controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.2.2013;

la deliberazione del Presidente n. 20 del 20.1.2016 di assegnazione temporanea del PEG;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 di cui sopra;

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

DETERMINA

1. di rilasciare alla Ditta **CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di Di Sabatino Oscar & C. srl**, con attività di produzione di conglomerati bituminosi con l'utilizzo anche di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di recupero, nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., **L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo stabilimento sito in Z.I. Val Vomano di Penna S. Andrea, a conclusione dei procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, così come specificati in narrativa ed in cui vengono riportate per ognuno le relative prescrizioni e condizioni;
2. di dare atto che l'autorizzazione ha una durata di quindici anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
3. di dare atto altresì che il provvedimento di A.U.A. viene adottato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi;
4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale sarà inoltrata al SUAP del Comune di Penna S. Andrea tramite PEC suap@pec.comune.pennasantandrea.it - suap.te@cert.camcom.it ai fini del rilascio del provvedimento di competenza che dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi:
 - Conglomerati Bituminosi Vomano srl conglomeratibituminosi/TECO@gruppecca-sabellie.it cialab@pec.it;
 - Provincia di Teramo Area B-Ambiente, ambiente@pec.provincia.teramo.it
 - Polizia Provinciale polizia@pec.provincia.teramo.it
 - A.R.T.A. Disretto Provinciale di Teramo, dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;
 - ASL Teramo Dip. Prevenzione SIESP siesp@pec.aslteramo.it;
 - Regione Abruzzo Dir. LLPP Serv. Qualità Acque qualitaacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it;

- Corpo Forestale dello Stato Comando provinciale cp.teramo@corpoforestale.it
- Regione Abruzzo Dir Prot Civ. Ambiente - Serv. Gestione Rifiuti
gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it;
- C.C.I.A.A. di Teramo cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it

Contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Flammini

LRB AUA.2016 Conglomerati Binamioasi Ventrone




10/10/2016

PROPRIETÀ CONGLOMERATI
SITUMINOSE VOLMANO SA

RETE ACQUE METEORICHE DA PIAZZALE

RETE ACQUE METEORICHE DA COPERTURA



VINCIA ID
24 GEN. 2012
TERAMO

allegato b)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI

DI Sabatino Oscar & C srl

Via Cesi ssn - Penna Sant'Andrea (TE)


Punto di emissione	Provenienza	Capacità (t/giorno)	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione (ore 24 h)	Temperatura (°C)	Tipologia di inquinante	Concentrazione inquinante (mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa)	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lato sezione (m o mm)	Tipologia di impianto di abbattimento (%)	Tenore assigmo
11	Trattamento Bitumi	35.000	3	discontinua	140	Polveri SOV Totali Cl, H+V HCl HF SO ₂ NO _x IPA	10 50 (come COV) 30 5 1.700 500 0,1	700 1.750 1.050 175 59.500 17.500 3,5	11	0,8	F.T.	17%
22d (diffusa)	Tramortaggio carichi imp congegelato	Non applicabile	Non applicabile	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Piantumazione Basso vento Basso altezza di caduta	Non applicabile
23d (diffusa)	Impianto carico mezzi di trasporto	Non applicabile	Non applicabile	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Piantumazione Basso vento Basso altezza di caduta	Non applicabile
24d (diffusa)	Selezione, miscelazione	Non applicabile	Non applicabile	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Piantumazione Basso vento	Non applicabile
25d (diffusa)	Inel piazzale e trasporto esterno	Non applicabile	Non applicabile	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Piantumazione Copertura caissoni Basso velocità Basso vento Segnatura	Non applicabile

P.E. = Precipitazione elettrostatica
 P.E. = Precipitazione elettrostatica
 A.U.V. = Assorbimento a ultrasuoni
 A.S. = Assorbimento
 P.C. = Postcombustione catalitica
 Altri = specificare

Prova di emissione, 10/10/2004

Timbro e firma del Concessionario

Concessionario Bituminosi/Vomano
 Sabatino Oscar & C srl
 Via Cesi ssn - Penna Sant'Andrea (TE)
 C.F. 00078360674



Fedr

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, il
data di oggi, copia della presente notifica al Sig.

CONGLOMERATI BITUMINOSI UOMANO


consegnandola a Di SABATINO MARCO

nella sua abituale dimora in VIA CESI N°

Penna S. Andrea, li 10/10/2016 IL MESSO COMUNALE

IL CONSEGNATARIO

A. Sabatino Marco



A. De Iuliis

IL Messo Notificatore
Valentino De Iuliis